

**Carpi, 11/04/2017**

*Comunicazione 06/2017*

**Oggetto: Nuovi modelli per installazione apparati di videosorveglianza**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto con una sua comunicazione del 10 marzo 2017 che sono disponibili i nuovi modelli per installazione apparati di videosorveglianza

L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita domanda. Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nella sezione modulistica del INL sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I materiali si scaricano dal link sul sito del INL al seguente indirizzo

<http://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx>

Cordiali saluti.

Bruno Pullin